

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 899/98 della Commissione, del 28 aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 900/98 della Commissione, del 28 aprile 1998, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame 3
- * Regolamento (CE) n. 901/98 della Commissione, del 28 aprile 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3611/84 che fissa coefficienti di adeguamento per i calamari congelati ⁽¹⁾ 4
- * Regolamento (CE) n. 902/98 della Commissione, del 28 aprile 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 2573/97 che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1998 ⁽¹⁾ 6
- * Regolamento (CE) n. 903/98 della Commissione, del 28 aprile 1998, recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 8

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/278/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 7 aprile 1998, riguardante la conclusione di un accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica di Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela** 10

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, la Repubblica della Bolivia, la Repubblica della Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela	11
--	----

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica di Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela	25
--	----

Commissione

98/279/CE:

* Decisione della Commissione, del 5 dicembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi-kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento (!)	26
--	----

98/280/CE:

* Decisione della Commissione, dell'8 aprile 1998, che modifica i confini delle zone montane in Francia ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio	29
---	----

98/281/CE:

* Decisione della Commissione, del 17 aprile 1998, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di festuca ovina (<i>Festuca ovina</i> L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio	31
--	----

98/282/CE:

* Raccomandazione della Commissione, del 21 aprile 1998, concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale, per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (!)	32
--	----

Rettifiche

* Rettifica della direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (GU L 368 del 31.12.1994)	34
--	----

* Rettifica della direttiva 98/2/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 15 del 21.1.1998)	35
--	----

(!) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 899/98 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	212	115,9
	624	188,3
	999	152,1
0709 90 70	052	75,5
	999	75,5
	0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052
204		36,7
212		59,8
400		58,2
600		38,7
624		44,7
999		46,3
0805 30 10	388	66,8
	600	83,0
	999	74,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	43,0
	388	86,0
	400	91,4
	404	96,8
	508	96,6
	512	76,0
	524	79,3
	528	77,3
	616	97,8
	720	146,0
	804	109,8
	999	90,9
0808 20 50	388	71,8
	512	63,3
	528	71,2
	999	68,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 900/98 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 1998****che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2370/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, e/o le relative spese durante il periodo considerato;

considerando che il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 20 al 24 aprile 1998 provocherebbe un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati; che è necessario fissare i

coefficienti di accettazione da applicare a taluni dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame:

- 1) le domande presentate dal 20 al 24 aprile 1998 sono accolte nella misura del 100 % per le categorie 1, 3 e 4 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 2) le domande presentate dal 20 al 24 aprile 1998 sono accolte nella misura del 44,83 % per la categoria di prodotti 6 a e del 24,11 % per la categoria di prodotti 6 b indicate nell'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 323 del 13. 12. 1996, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 901/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 3611/84 che fissa coefficienti di adeguamento per i calamari congelati
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3318/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5 e l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3611/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2235/89 ⁽⁴⁾, ha fissato i coefficienti di adeguamento per i calamari congelati;

considerando che a seguito dell'andamento del mercato e dei prezzi d'orientamento occorre modificare i coefficienti di adeguamento per i calamari congelati della specie *Loligo spp.* onde permetterne l'applicazione al regime dei

prezzi di riferimento e a quello contemplato all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i calamari congelati *Loligo spp.*, la lettera a) dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3611/84 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 21. 12. 1984, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 215 del 26. 7. 1989, pag. 9.

ALLEGATO

Specie	Codice NC	Presentazione	Coefficiente
*a) Calamari Loligo spp.:			
Loligo patagonica	ex 0307 49 35	interi, non puliti	1,00
		puliti	1,20
Loligo vulgaris	0307 49 31	interi, non puliti	2,50
		puliti	2,90
Loligo pealei	0307 49 33	interi, non puliti	1,75
		puliti	2,00
Loligo opalescens	ex 0307 49 38	interi, non puliti	1,00
		puliti	1,20
Altre specie del genere Loligo	ex 0307 49 38	interi, non puliti	1,30
		puliti	1,50»

REGOLAMENTO (CE) N. 902/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 1998
recante modifica del regolamento (CE) n. 2573/97 che fissa i prezzi di riferimento
dei prodotti della pesca per la campagna 1998
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, primo comma e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3759/92 prevede fra l'altro la fissazione annuale, per categoria di prodotto, dei prezzi di riferimento validi per la Comunità per i prodotti elencati negli allegati I, II e III, nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V dello stesso regolamento, fatte salve le procedure di consultazione previste per taluni prodotti nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); che i prezzi suddetti sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2573/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 ⁽³⁾;

considerando che i coefficienti di adeguamento per i calamari congelati della specie *Loligo spp.*, applicabili al regime dei prezzi di riferimento, sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 901/98 ⁽⁴⁾ onde tener conto dell'andamento del mercato e dei prezzi di orientamento; che tali modifiche implicano un adeguamento dei prezzi in causa;

considerando che per rispondere alle esigenze del mercato è opportuno fissare i prezzi di riferimento specifici per i merluzzi bianchi salati della specie *Gadus macrocephalus*; che anche le presentazioni dei merluzzi bianchi salati devono essere modificate per tener conto della realtà del mercato di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2573/97 è modificato come segue:

I prezzi di riferimento per la campagna 1998 di taluni prodotti elencati nell'allegato II, nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 46.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

2. Prezzo di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento (ecu/ t)
C. Prodotti congelati del codice NC 0307		
	Calamari (Loligo spp.)	
0307 49 35	— Loligo patagonica:	
	interi, non puliti,	898
	puliti	1 078
0307 49 31	— Loligo vulgaris:	
	interi, non puliti,	2 246
	puliti	2 605
0307 49 33	— Loligo pealei:	
	interi, non puliti,	1 572
	puliti	1 797
ex 0307 49 38	— Loligo opalescens:	
	interi, non puliti,	898
	puliti	1 078
0307 49 38	— altre specie:	
	interi, non puliti,	1 168
	puliti	1 348

5. Prezzo di riferimento per taluni prodotti congelati e salati elencati nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92

Produits relevant des codes NC 0303 e 0304:

Prodotto	Presentazione	Prezzo di riferimento (ecu/t)
8. Merluzzi bianchi (Gadus morhua e Gadus ogac) e pesci della specie Boreogadus saida ex 0305 62 00, 0305 69 10	Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia	
	< 1,1 kg	2 612
	≥ 1,1 kg < 2,1 kg	2 869
	≥ 2,1 kg	3 313
Merluzzi bianchi (Gadus macrocephalus) ex 0305 62 00	< 1,33 kg	1 785
	≥ 1,33 kg < 2,7 kg	2 107
	≥ 2,7 kg	2 633

REGOLAMENTO (CE) N. 903/98 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1998

recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 551/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, i quantitativi globali garantiti per l'Austria e la Finlandia possono essere aumentati a titolo di compensazione per i produttori soggetti all'applicazione del prelievo supplementare latte, entro un massimale di 180 000 tonnellate per l'Austria e 200 000 tonnellate per la Finlandia; che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95⁽⁴⁾, l'Austria e la Finlandia hanno comunicato i quantitativi suddetti per la campagna 1997/1998; che è quindi opportuno aumentare i quantitativi globali garantiti, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, a richiesta del produttore debitamente giustificata, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette; che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore;

considerando che tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92; che, qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dall'articolo 3 succitato sono adattati in conformità, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che a norma dell'articolo 8, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione⁽⁷⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2186/96⁽⁸⁾, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Austria, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92; che è opportuno pertanto adattare in conformità i quantitativi globali di tali Stati membri, fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92 la tabella è sostituita dalla seguente:

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
«Belgio	3 125 099	185 332
Danimarca	4 454 649	699
Germania ⁽¹⁾	27 767 500	97 316
Grecia	629 817	696
Spagna	5 452 064	114 886
Francia	23 772 759	463 039
Irlanda	5 235 902	9 862
Italia	9 698 399	231 661
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 988 594	86 098
Austria	2 383 182	366 195
Portogallo	1 835 461	37 000
Finlandia	2 388 183	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 354 321	235 726

⁽¹⁾ GU L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 73 del 12. 3. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 70 del 30. 3. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 21. 6. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12.

⁽¹⁾ Di cui 6 243 080 tonnellate per le consegne dei produttori nel territorio dei nuovi Länder e 10 287 tonnellate per le vendite dirette nei nuovi Länder.»

⁽⁸⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 6.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 1998

riguardante la conclusione di un accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica di Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela

(98/278/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 Y, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visti i pareri del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che è opportuno che la Comunità approvi, per la realizzazione dei suoi obiettivi nel settore delle relazioni esterne, l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica di Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi membri, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica di Colombia, la Repubblica dell'E-

cuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 37 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita a norma dell'articolo 32 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

D. BLUNKETT

⁽¹⁾ GU C 25 del 28. 1. 1993, pag. 31.

⁽²⁾ GU C 234 del 30. 8. 1993 e
GU C 80 del 16. 3. 1998.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, la Repubblica della Bolivia, la Repubblica della Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

LA COMMISSIONE DELL'ACCORDO DI CARTAGENA E I GOVERNI DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA, DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA, DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR, DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ E DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA,

dall'altra,

CONSIDERANDO le relazioni di amicizia che tradizionalmente legano gli Stati membri della Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, in appresso denominato «Patto andino»;

RIBADENDO l'importanza da essi attribuita ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici e al rispetto dei diritti dell'uomo;

CONSAPEVOLI che è nell'interesse di entrambe le parti avviare una cooperazione in vari settori, segnatamente la cooperazione economica, la cooperazione commerciale e la cooperazione allo sviluppo;

RICONOSCENDO l'obiettivo fondamentale dell'accordo, e cioè il consolidamento, l'approfondimento e la diversificazione delle relazioni tra le due parti;

RIBADENDO la comune volontà di entrambe le parti di contribuire allo sviluppo di organizzazioni regionali destinate a promuovere la crescita economica e il progresso sociale;

RICONOSCENDO che l'accordo di Cartagena è un'organizzazione d'integrazione subregionale e che entrambe le parti anettono particolare importanza alla promozione del processo di integrazione andina;

RICORDANDO la dichiarazione comune delle parti del 5 maggio 1980, l'accordo di cooperazione firmato nel 1983, la dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990 e il comunicato finale di Lussemburgo del 27 aprile 1991 tra la Comunità e i suoi Stati membri e i paesi del Gruppo di Rio, nonché il comunicato finale della riunione ministeriale di Santiago del 29 maggio 1992;

RICONOSCENDO le implicazioni favorevoli del processo di modernizzazione e di riforma economica, nonché della liberalizzazione commerciale dei paesi andini;

RICONOSCENDO l'importanza che la Comunità attribuisce allo sviluppo del commercio e alla cooperazione economica con i PVS e tenendo conto altresì degli orientamenti e delle risoluzioni relativi alla cooperazione con i PVS-ALA;

RICONOSCENDO che il Patto andino è costituito di PVS con diversi livelli di sviluppo, tra i quali un paese senza litorale e alcune regioni particolarmente depresse;

PERSUASI dell'importanza dei principi del GATT, del libero commercio internazionale e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e della libertà d'investimento;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale a favore dei paesi colpiti dai problemi della droga e, in quest'ambito, l'importanza della decisione presa dalla Comunità il 29 ottobre 1990, in merito al programma speciale di cooperazione;

RICONOSCENDO la particolare importanza che entrambe le Parti attribuiscono ad una maggiore tutela dell'ambiente;

RICONOSCENDO la necessità di promuovere i diritti sociali, in particolare quelli delle classi meno favorite,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

PER IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Niels Helveg PETERSEN
Ministro degli affari esteri della Danimarca
Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee
Manuel MARÍN
Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee

PER LA COMMISSIONE DELL'ACCORDO DI CARTAGENA:

Miguel RODRIGUEZ MENDOZA
Presidente della Commissione dell'accordo di Cartagena

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA:

Ronald MacLEAN ABAROA
Ministro degli affari esteri e del culto

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA:

Noemi SANIN DE RUBIO
Ministro degli affari esteri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR:

Diego PAREDES PENA
Ministro degli affari esteri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ:

Dr. Oscar de la PUENTE RAYDADA
Primo ministro e ministro degli affari esteri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA:

Fernando OCHOA ANTICH
Ministro degli affari esteri

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Basi democratiche della cooperazione

Le relazioni di cooperazione tra la Comunità e il Patto andino e tutte le disposizioni del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne ed internazionali della Comunità e del Patto andino e che costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

Articolo 2

Rafforzamento della cooperazione

1. Le parti s'impegnano ad imprimere un nuovo impulso alle loro relazioni. Per raggiungere questo obiettivo fondamentale, esse sono decise a favorire, in particolare, lo sviluppo della cooperazione in materia di scambi commerciali, investimenti, finanziamenti e tecnologia, tenendo conto della particolare situazione dei paesi in via di sviluppo, ed a promuovere il rafforzamento e il consolidamento del processo d'integrazione subregionale andino.

2. Ai fini perseguiti dal presente accordo le parti riconoscono l'utilità di consultarsi su temi internazionali di reciproco interesse.

Articolo 3

Cooperazione economica

1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei loro obiettivi economici a medio e lungo termine, le parti contraenti s'impegnano ad instaurare la più vasta cooperazione economica possibile, senza escludere a priori alcun settore. Tale cooperazione è intesa in particolare a:

- a) rafforzare e diversificare, in linea generale, i loro vincoli economici;
- b) contribuire a sviluppare le loro economie su basi durature e a migliorare i rispettivi livelli di vita;
- c) promuovere l'espansione degli scambi commerciali, al fine di diversificare e aprire nuovi mercati;

- d) favorire i flussi d'investimenti e i trasferimenti tecnologici e rafforzare la tutela degli investimenti;
- e) creare le condizioni opportune per rilanciare l'occupazione e migliorare la produttività nel settore del lavoro;
- f) favorire le misure volte a sviluppare il settore rurale e a migliorare l'ambiente urbano;
- g) stimolare il progresso scientifico e tecnologico, il trasferimento di tecnologia e la capacità tecnologica;
- h) sostenere il processo di integrazione regionale;
- i) scambiare informazioni in materia statistica e metodologica.

2. A tale scopo, tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive competenze e capacità, le parti contraenti determineranno di comune accordo i settori della loro cooperazione economica, senza escluderne alcuno a priori. In particolare, questa cooperazione avrà luogo nei settori seguenti:

- a) industria;
- b) agro-industria e settore minerario;
- c) agricoltura e pesca;
- d) pianificazione energetica e utilizzazione razionale dell'energia;
- e) tutela dell'ambiente e gestione delle risorse naturali;
- f) trasferimento tecnologico;
- g) scienza e tecnologia;
- h) proprietà intellettuale, compresa la proprietà industriale;
- i) norme e criteri di qualità;
- j) servizi, compresi i servizi finanziari, il turismo, i trasporti, le telecomunicazioni e l'informatica;
- k) informazione sulle questioni monetarie;
- l) normativa tecnica, sanitaria e fitosanitaria;
- m) potenziamento degli organismi di cooperazione economica;
- n) sviluppo regionale e integrazione fontaliera.

3. Per realizzare gli obiettivi della cooperazione economica, le parti contraenti, conformemente alle rispettive legislazioni, cercheranno di promuovere, tra l'altro:

- a) l'intensificazione dei contatti organizzando, in particolare, conferenze, seminari, missioni commerciali e

industriali, incontri di industriali («business weeks»), fiere generali, settoriali e aventi per oggetto il subappalto, missioni esplorative allo scopo di incrementare gli scambi e gli investimenti;

- b) la partecipazione congiunta di imprese comunitarie a fiere ed esposizioni allestite nei paesi del Patto andino e viceversa;
- c) l'assistenza tecnica, in particolare attraverso l'invio di esperti e la realizzazione di studi specifici;
- d) i progetti di ricerca e gli scambi di scienziati;
- e) la promozione delle joint ventures, degli accordi di licenza, del trasferimento di know-how, del subappalto, ecc.;
- f) gli scambi di informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle banche dati esistenti o da creare;
- g) la costituzione di reti di operatori economici, soprattutto nel settore industriale.

Articolo 4

Trattamento della nazione più favorita

Nelle loro relazioni commerciali, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita, in conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

Le due parti ribadiscono inoltre la loro volontà di effettuare gli scambi commerciali conformemente a detto accordo.

Articolo 5

Sviluppo della cooperazione commerciale

1. Le parti contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali al più alto livello possibile, tenendo conto delle rispettive situazioni economiche e concedendosi reciprocamente le massime agevolazioni.

2. A tale scopo, esse studieranno i metodi e i mezzi necessari per ridurre ed eliminare i vari ostacoli allo sviluppo del commercio, in particolare gli ostacoli non tariffari e paratariffari, tenendo conto dei lavori già effettuati in materia dalle organizzazioni internazionali.

3. Le parti contraenti studieranno la possibilità di instaurare, nei casi appropriati, procedure di consultazioni reciproche.

*Articolo 6***Modalità della cooperazione commerciale**

Ai fini di una cooperazione commerciale più dinamica, le parti si impegnano a:

- promuovere gli incontri, gli scambi e i contratti tra i dirigenti d'azienda di entrambe al fine di individuare i prodotti che possono essere commercializzati sul mercato dell'altra parte;
- agevolare la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali, compresa la formazione professionale, lo snellimento delle procedure, nonché l'individuazione delle infrazioni alle normative doganali;
- incentivare e sostenere le attività di promozione commerciale quali i seminari, i convegni, le fiere e le esposizioni commerciali e industriali, le missioni commerciali, le visite, le settimane commerciali ed altre manifestazioni;
- sostenere le rispettive organizzazioni e imprese affinché realizzino operazioni reciprocamente vantaggiose;
- tener conto degli interessi di entrambe per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati per i prodotti di base, semilavorati e finiti, nonché la stabilizzazione dei mercati internazionali delle materie prime, conformemente agli obiettivi stabiliti dalle istituzioni internazionali competenti;
- studiare gli strumenti e le misure necessari per agevolare gli scambi commerciali ed eliminare gli ostacoli al commercio, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali.

*Articolo 7***Importazione temporanea di merci**

Le parti contraenti si impegnano ad accordarsi il reciproco esonero dai dazi e dalle tasse all'importazione nell'ambito dell'ammissione temporanea delle merci, in conformità delle rispettive legislazioni e tenuto conto, per quanto possibile, delle convenzioni internazionali vigenti in materia.

*Articolo 8***Cooperazione industriale**

1. Le parti contraenti promuoveranno l'espansione e la diversificazione della base produttiva dei paesi andini nei settori dell'industria e dei servizi, orientando in particolare

le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese e favorendo gli interventi volti ad agevolarne l'accesso alle fonti di capitale, ai mercati ed alle tecnologie appropriate, nonché le iniziative di imprese comuni.

2. A tal fine, nell'ambito delle rispettive competenze, le parti promuoveranno i progetti e le azioni tali da favorire:

- il consolidamento e l'estensione delle reti create per la cooperazione;
- una maggiore utilizzazione dello strumento finanziario ECIP aumentando, tra l'altro, il ricorso alle istituzioni finanziarie del Patto andino;
- la cooperazione tra operatori economici, sotto forma di imprese comuni, subforniture, trasferimenti tecnologici, licenze, ricerca applicata e affiliazioni commerciali;
- la creazione di un «Consiglio commerciale» CE/Patto andino e di altri organismi tali da contribuire allo sviluppo delle relazioni tra le parti.

*Articolo 9***Investimenti**

1. Le parti contraenti convengono di:

- promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, normative e politiche, l'incremento di investimenti reciprocamente vantaggiosi;
- creare un contesto più favorevole agli investimenti reciproci, favorendo in particolare gli accordi per la promozione e la tutela degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità e i paesi del Patto andino in base ai principi della non discriminazione e della reciprocità.

2. Per realizzare tali obiettivi, le parti contraenti cercheranno di favorire le azioni di promozione degli investimenti, e in particolare:

- i seminari, le esposizioni e le missioni dei dirigenti d'azienda;
- la formazione degli operatori economici per incentivare i progetti di investimenti;
- l'assistenza tecnica necessaria per la realizzazione di coinvestimenti;
- le azioni nell'ambito del programma ECIP.

3. Le forme di cooperazione potranno coinvolgere organismi pubblici o privati, nazionali o multilaterali, ivi comprese le istituzioni finanziarie di carattere regionale come la «Corporación Andina de Fomento» (CAF) e «Fondo Latinoamericano de Reservas» (FLAR).

*Articolo 10***Cooperazione tra istituzioni finanziarie**

Le parti contraenti promuoveranno, a seconda delle rispettive necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie mediante azioni che favoriscano:

- gli scambi d'informazione e di esperienze nei settori di reciproco interesse, anche attraverso l'organizzazione di seminari, conferenze e gruppi di lavoro;
- gli scambi di esperti;
- le attività di assistenza tecnica;
- lo scambio di informazioni nel settore statistico e metodologico.

*Articolo 11***Cooperazione scientifica e tecnologica**

1. Tenendo conto dell'interesse reciproco e degli obiettivi delle rispettive politiche scientifiche, le parti contraenti si impegnano a promuovere una cooperazione scientifica e tecnologica destinata a:

- promuovere gli scambi di scienziati tra la Comunità e il Patto andino;
- instaurare vincoli permanenti tra le comunità scientifiche e tecnologiche di entrambe le parti;
- promuovere i trasferimenti tecnologici secondo criteri di reciproco vantaggio;
- favorire le associazioni tra centri di ricerca di entrambe le parti per risolvere congiuntamente problemi di interesse comune;
- attuare interventi volti al conseguimento degli obiettivi dei rispettivi programmi di ricerca;
- migliorare le capacità di ricerca e stimolare l'innovazione tecnologica;
- creare possibilità di cooperazione economica, industriale e commerciale;
- promuovere le relazioni tra istituti accademici di ricerca e i settori produttivi delle due parti;
- agevolare lo scambio di informazioni e il reciproco accesso alle reti d'informazione.

2. La portata della cooperazione dipenderà dalla volontà delle parti, che sceglieranno di concerto i settori considerati prioritari.

Tra questi figurano, in particolare:

- la ricerca scientifica e tecnologica ad alto livello;
- lo sviluppo e la gestione delle politiche in materia di scienza e tecnologia;
- la tutela e il miglioramento dell'ambiente;
- l'utilizzazione razionale delle risorse naturali;
- l'integrazione e la cooperazione regionale in materia di scienza e tecnologia;
- la biotecnologia;
- i nuovi materiali.

3. Per realizzare gli obiettivi definiti, le parti contraenti favoriranno in particolare:

- l'esecuzione di progetti di ricerca comuni attraverso centri di ricerca ed altri istituti competenti di entrambe le parti;
- la formazione di scienziati ad alto livello, in particolare attraverso tirocini di ricerca presso centri dell'altra parte contraente;
- gli scambi d'informazioni scientifiche, tramite l'organizzazione comune di seminari, gruppi di lavoro, riunioni di lavoro e congressi ai quali parteciperanno scienziati di alto livello di entrambe le parti contraenti;
- la divulgazione d'informazioni e di conoscenze scientifiche e tecnologiche.

*Articolo 12***Cooperazione in materia di norme**

Fatti salvi i rispettivi obblighi internazionali, le parti contraenti prenderanno, entro i limiti delle loro competenze e in conformità delle rispettive legislazioni, misure volte a ridurre le differenze a livello di metrologia, normalizzazione e certificazione, promuovendo l'uso di norme e sistemi di certificazione compatibili. A tal fine, esse favoriranno soprattutto:

- i contatti tra esperti per agevolare gli scambi d'informazioni e gli studi in materia di metrologia, normalizzazione, controllo, promozione e certificazione della qualità e lo sviluppo dell'assistenza tecnica in questo settore;
- gli scambi e i contatti tra organismi e istituti specializzati in queste materie;
- le azioni intese al reciproco riconoscimento dei sistemi e di certificazione della qualità;
- le riunioni di consultazione nei settori pertinenti.

*Articolo 13***Sviluppo tecnologico e proprietà intellettuale e industriale**

1. Ai fini di una collaborazione effettiva tra le imprese dei paesi del Patto andino e della Comunità per quanto riguarda i trasferimenti di tecnologia, la concessione delle licenze, i coinvestimenti e i finanziamenti mediante capitali di rischio, le parti contraenti, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, s'impegnano a:

- individuare i settori industriali in cui si concentrerà la cooperazione, nonché i meccanismi in grado di promuovere la cooperazione industriale nel settore dell'alta tecnologia;
- collaborare per favorire la mobilitazione di risorse finanziarie a sostegno di progetti congiunti di imprese dei paesi del Patto andino e della Comunità, che si prefiggano l'applicazione industriale di nuove conoscenze tecnologiche;
- favorire la formazione di personale qualificato nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologici;
- promuovere l'innovazione mediante gli scambi di informazioni sui programmi attuati da ciascuna delle parti, i regolari scambi di esperienze nella gestione dei programmi istituiti e l'organizzazione di soggiorni temporanei di funzionari di entrambe le parti incaricati di promuovere l'innovazione in istituzioni dei paesi del Patto andino e della Comunità.

2. Nel rispetto delle proprie disposizioni legislative, regolamentari e politiche, le parti contraenti si impegnano a garantire, rafforzandola se necessario, una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, comprese le denominazioni geografiche e le denominazioni d'origine. Esse si sforzeranno inoltre di agevolare, sempre nel rispetto delle proprie disposizioni legislative, regolamentari e politiche, e nei limiti delle proprie possibilità, l'accesso alle banche e basi di dati nel settore.

*Articolo 14***Cooperazione nel settore minerario**

Le parti contraenti decidono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, soprattutto mediante azioni volte a:

- incoraggiare le imprese di entrambe le parti a partecipare alla prospezione, allo sfruttamento e alla valorizzazione delle rispettive risorse minerarie;
- sviluppare attività che favoriscono le piccole e medie imprese comuni del settore minerario;
- scambiare esperienze e tecnologie in materia di prospezione e sfruttamento delle miniere, nonché

effettuare ricerche comuni per promuovere le possibilità di sviluppo tecnologico.

*Articolo 15***Cooperazione in materia di energia**

Le parti contraenti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e sono disposte a rafforzare la cooperazione per quanto riguarda la pianificazione energetica, il risparmio e l'utilizzazione razionale dell'energia, nonché le nuove fonti d'energia ai fini dello sviluppo di fonti commercialmente redditizie. Tale rafforzamento terrà conto anche degli aspetti ambientali.

Per raggiungere tali obiettivi, le parti contraenti decidono di promuovere:

- la realizzazione di studi e ricerche congiunti, in particolare di previsioni e bilanci energetici;
- contatti regolari tra i responsabili della pianificazione energetica;
- l'esecuzione di programmi e progetti in materia.

*Articolo 16***Cooperazione in materia di trasporti**

Riconoscendo l'importanza dei trasporti per lo sviluppo economico e per l'intensificazione degli scambi commerciali, le parti contraenti adotteranno le misure necessarie per incentivare la cooperazione relativa ai vari modi di trasporto.

La cooperazione si baserà principalmente:

- sugli scambi d'informazione in merito alle rispettive politiche e alle questioni di reciproco interesse;
- sui programmi di formazione economica, giuridica e tecnica destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni;
- sull'assistenza tecnica, in particolare i programmi di modernizzazione delle infrastrutture.

*Articolo 17***Cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni**

1. Le parti contraenti, constatando che le tecnologie dell'informazione e le telecomunicazioni hanno un'importanza capitale per lo sviluppo economico e sociale, si dichiarano disposte a promuovere la cooperazione nei settori d'interesse comune, segnatamente per quanto riguarda:

- la normalizzazione, le prove di conformità e la certificazione;
 - le telecomunicazioni terrestri e spaziali, ad esempio: reti di trasporto, satelliti, fibre ottiche, ISDN, trasmissione di dati, sistemi telefonici rurali e mobili;
 - l'elettronica e la microelettronica;
 - l'informatizzazione e l'automazione;
 - la televisione ad alta definizione;
 - la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in materia d'informazione e di telecomunicazioni;
 - la promozione degli investimenti e dei coinvestimenti.
2. La cooperazione avverrà, in particolare, mediante:
- la collaborazione tra esperti;
 - le consulenze, gli studi e gli scambi d'informazioni;
 - la formazione di personale scientifico e tecnico;
 - la definizione e l'esecuzione di progetti d'interesse comune;
 - la promozione di progetti comuni in materia di ricerca e sviluppo e la creazione di reti d'informazione e di banche di dati, nonché l'accesso alle banche e alle reti già esistenti.

Articolo 18

Cooperazione in materia di turismo

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore turistico dei paesi del Patto andino mediante azioni specifiche tra cui:

- scambi d'informazione e studi di prospezione;
- assistenza in materia statistica e informatica;
- azioni di formazione;
- organizzazione di manifestazioni;
- promozione di investimenti e coinvestimenti per agevolare l'espansione del movimento turistico.

Articolo 19

Cooperazione in materia ambientale

Nell'instaurare una cooperazione ambientale, le parti contraenti esprimono la volontà di contribuire ad uno sviluppo duraturo; esse cercheranno di conciliare le esigenze dello sviluppo economico e sociale con la necessaria protezione della natura e di rivolgere particolare

attenzione, nelle azioni di cooperazione, alle fasce meno favorite della popolazione, ai problemi dell'ambiente urbano e alla tutela degli ecosistemi quali le foreste tropicali.

A tal fine, le parti cercheranno di realizzare azioni congiunte finalizzate:

- alla creazione e al potenziamento delle strutture ambientali pubbliche e private;
- all'informazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- alla realizzazione di studi e di progetti e all'apporto di assistenza tecnica;
- all'organizzazione di incontri, seminari ecc.;
- agli scambi di conoscenza e di esperienze;
- ai progetti di studi di ricerca sulle catastrofi e sulla loro prevenzione;
- allo sviluppo e all'uso economico alternativo delle aree protette;
- ad una cooperazione industriale applicata all'ambiente.

Articolo 20

Cooperazione in materia di diversità biologica

Le parti contraenti cercheranno di avviare una cooperazione per preservare la diversità biologica, avvalendosi soprattutto della biotecnologia. La cooperazione dovrà tener conto dei criteri di utilità socioeconomica, di tutela ecologica e degli interessi delle popolazioni indigene.

Articolo 21

Cooperazione allo sviluppo

Per rendere più efficace la cooperazione nei settori elencati qui di seguito, le parti cercheranno di procedere ad una programmazione pluriennale. Inoltre, la volontà di contribuire ad uno sviluppo più controllato presuppone, da un lato, che siano privilegiate le fasce meno favorite della popolazione e le regioni depresse e, dall'altro, che nella dinamica dello sviluppo si tenga debitamente conto dei problemi ambientali.

Articolo 22

Cooperazione nei settori agricolo, forestale e rurale

Le parti avviano una cooperazione nei settori agricolo, forestale, agro-industriale, agro-alimentare e dei prodotti tropicali.

A tal fine, esse si impegnano ad esaminare in uno spirito di cooperazione e di buona volontà e tenendo conto delle rispettive legislazioni in materia:

- le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli, forestali, agro-industriali e tropicali;
- le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali e gli eventuali ostacoli al commercio che ne conseguono.

Le parti cercheranno di attuare iniziative volte a favorire la cooperazione per quanto riguarda:

- lo sviluppo del settore agricolo;
- lo sviluppo e la tutela duratura delle risorse forestali;
- l'ambiente agricolo e rurale;
- la formazione delle risorse umane nel settore dello sviluppo rurale;
- i contatti tra i produttori agricoli di entrambe le parti per facilitare le operazioni commerciali e gli investimenti;
- la ricerca agronomica;
- le statistiche agricole.

Articolo 23

Cooperazione nel settore sanitario

Le parti contraenti convengono di cooperare per migliorare la pubblica sanità, specialmente per gli strati meno favoriti della popolazione.

A tal fine, esse cercheranno di sviluppare, la ricerca congiunta, il trasferimento tecnologico, gli scambi di esperienze e l'assistenza tecnica, attuando in particolare interventi riguardanti:

- la gestione e l'amministrazione dei servizi;
- l'elaborazione di programmi di formazione professionale;
- il miglioramento delle condizioni sanitarie (soprattutto per debellare il colera) e del benessere sociale in ambiente urbano e rurale;
- la prevenzione e la cura dell'AIDS.

Articolo 24

Cooperazione in materia di sviluppo sociale

1. Le parti contraenti instaureranno una cooperazione in materia di sviluppo sociale nei paesi del Patto andino,

segnatamente per migliorare le condizioni di vita delle categorie più povere della popolazione.

2. Le misure e le azioni messe in atto per realizzare questi obiettivi includono il sostegno, essenzialmente sotto forma di assistenza tecnica, ai seguenti settori:

- servizi sociali;
- formazione professionale e creazione di posti di lavoro;
- miglioramento delle condizioni igieniche e abitative in ambiente urbano e rurale;
- prevenzione nel settore sanitario;
- tutela dell'infanzia;
- programmi di istruzione e di assistenza ai giovani;
- ruolo della donna.

Articolo 25

Cooperazione in materia di lotta contro la droga

Conformemente alle rispettive competenze, le parti contraenti si impegnano a coordinare ed intensificare le iniziative volte a prevenire e a ridurre la produzione, la distribuzione ed il consumo illeciti di droga.

La cooperazione, che si avvarrà degli organi competenti nel settore, comporterà:

- progetti, a favore dei cittadini dei paesi del Patto andino, di formazione, istruzione, cura e reinserimento dei tossicomani;
- programmi di ricerca;
- misure e azioni di cooperazione volte a favorire un modello di sviluppo alternativo, ivi compresa, tra l'altro, la sostituzione delle colture;
- scambi di qualsiasi informazione pertinente, comprese le misure relative al riciclaggio del denaro sporco;
- sorveglianza del commercio dei precursori e dei prodotti chimici di base;
- programmi di prevenzione contro l'uso delle droghe illecite.

Le parti contraenti possono aggiungere, di comune accordo, altri settori d'intervento.

Articolo 26

Cooperazione in materia d'integrazione e cooperazione regionale

Le parti contraenti favoriranno le azioni volte a sviluppare l'integrazione regionale dei paesi andini.

Si privilegeranno in particolare gli interventi riguardanti:

- l'assistenza tecnica per gli aspetti tecnici e pratici dell'integrazione;
- la promozione del commercio subregionale, regionale e internazionale;
- la cooperazione ambientale e regionale;
- il potenziamento delle istituzioni regionali e il sostegno alle politiche e alle attività comuni;
- lo sviluppo delle comunicazioni regionali.

Articolo 27

Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione

Le parti contraenti collaboreranno in materia di amministrazione, organizzazione istituzionale e giustizia a livello nazionale, regionale e comunale.

Per raggiungere gli obiettivi fissati, esse prenderanno iniziative volte a:

- promuovere scambi di informazioni e corsi di formazione per i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni nazionali, regionali e comunali;
- migliorare l'efficienza delle amministrazioni.

Articolo 28

Cooperazione in materia d'informazione, comunicazione e cultura

Le parti contraenti convengono di avviare azioni comuni nel settore dell'informazione e della comunicazione al fine di:

- far comprendere meglio la natura e le finalità della Comunità europea e del Patto andino;
- incoraggiare gli Stati membri della Comunità e i paesi del Patto andino a consolidare i vincoli culturali che li uniscono.

Gli interventi assumeranno, in particolare, la forma di:

- scambi di informazioni su questioni d'interesse comune in materia di cultura e d'informazione;
- promozione di manifestazioni a carattere culturale e di scambi culturali;
- studi preparatori e assistenza tecnica finalizzati alla conservazione del patrimonio culturale.

Articolo 29

Cooperazione in materia di pesca

Le parti contraenti riconoscono quanto sia importante ravvicinare i rispettivi interessi in materia di pesca. Esse cercheranno pertanto di rafforzare e sviluppare la cooperazione nel settore mediante:

- l'elaborazione e l'esecuzione di programmi specifici;
- la promozione della partecipazione degli operatori privati allo sviluppo del settore.

Articolo 30

Cooperazione in materia di formazione

Ogniquale volta un miglioramento della formazione potrà consentire di rafforzare la cooperazione, esso potrà essere intrapreso in settori di reciproco interesse, tenendo conto delle nuove tecnologie in materia.

La cooperazione potrà assumere forma di:

- azioni volte a migliorare la formazione dei tecnici e degli operatori;
- azioni con un forte effetto moltiplicatore a favore dei formatori e dei quadri tecnici che già svolgono mansioni di responsabilità nelle imprese pubbliche e private, nell'amministrazione, nei servizi pubblici e negli organismi economici;
- programmi concreti di scambi di esperti, di conoscenze di tecniche tra le istituzioni di formazione dei paesi andini ed europei, segnatamente in materia tecnica, scientifica e professionale;
- programmi di alfabetizzazione nell'ambito dei progetti relativi ai settori della sanità e dello sviluppo sociale.

Articolo 31

Mezzi per realizzare la cooperazione

1. Le parti contraenti si impegnano a fornire, compatibilmente con le loro possibilità e attraverso i rispettivi meccanismi, i mezzi necessari per realizzare gli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, comprese le risorse finanziarie. In tale contesto, si procederà ad una programmazione pluriennale e alla determinazione delle priorità, tenendo conto delle esigenze e del livello di sviluppo dei paesi del Patto andino.

2. Al fine di agevolare la cooperazione prevista dal presente accordo, i paesi del Patto andino accordano:

- agli esperti della Comunità le garanzie e le agevolazioni necessarie all'esercizio della loro missione;

- l'esenzione dalle imposte, tasse e contributi sui beni e i servizi da importare nel quadro dei progetti di cooperazione CE-Patto andino.

Tali principi saranno esplicitati in accordi successivi, conformemente alle legislazioni nazionali.

Articolo 32

Commissione mista

1. Le parti contraenti decidono di mantenere in essere la Commissione mista creata a norma dell'accordo di cooperazione del 1983, nonché la sottocommissione per la scienza e tecnologia, la sottocommissione per la cooperazione industriale e la sottocommissione per la cooperazione commerciale.

2. La Commissione mista avrà il compito di:

- garantire il corretto funzionamento dell'accordo;
- coordinare le attività, i progetti e le azioni concrete volte a realizzare gli obiettivi del presente accordo e proporre gli strumenti necessari per la loro esecuzione;
- esaminare l'andamento degli scambi commerciali e della cooperazione tra le parti;
- formulare tutte le raccomandazioni necessarie per favorire l'espansione degli scambi commerciali, nonché l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione;
- cercare il modo di prevenire le eventuali difficoltà nei settori contemplati dal presente accordo.

3. Le parti contraenti stabiliranno, di comune accordo, l'ordine del giorno. La Commissione mista prenderà disposizioni per quanto riguarda la frequenza e la sede delle riunioni, la presidenza, la possibilità di creare sottocommissioni diverse da quelle esistenti ed altre eventuali questioni.

Articolo 33

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo e tutte le azioni intraprese nel suo ambito lasciano totalmente impregiudicate le competenze degli Stati membri della Comunità per intraprendere azioni bilaterali con i paesi del Patto andino, nel quadro della cooperazione economica con questo paese, e di concludere, eventualmente, con essi nuovi accordi di cooperazione economica.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente relative alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, qualora esse siano incompatibili o identiche, le disposizioni degli accordi conclusi

tra gli Stati membri della Comunità e i paesi del Patto andino.

Articolo 34

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Viene concluso un accordo separato tra, da una parte, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i suoi Stati membri e, dall'altra, l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri.

Articolo 35

Clausola sull'efficacia territoriale dell'accordo

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, ai territori in cui si applica il Patto andino.

Articolo 36

Allegato

L'allegato costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 37

Entrata in vigore e tacito rinnovo

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie ed è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato tacitamente di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia per iscritto all'altra parte sei mesi prima della scadenza.

Articolo 38

Lingue facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 39

Clausola evolutiva

1. Le parti contraenti possono ampliare e perfezionare di concerto il presente accordo onde potenziare la cooperazione e completarlo mediante accordi relativi a settori o attività specifici.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può formulare proposte volte ad ampliare l'ambito della cooperazione in base all'esperienza acquisita nella sua esecuzione.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

Εἰς πίστωση τῶν ἀνωτέρω, οἱ υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι ἔθεσαν τῆς υπογραφῆς τοὺς στο παρὸν πρωτόκολλο.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo.

Hecho en Copenhague, el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i København, den treogtyvende april nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Kopenhagen am dreiundzwanzigsten April neunzehnhundertdreiundneunzig.

Έγινε στην Κοπεγχάγη, στις είκοσι τρεις Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία.

Done at Copenhagen on the twenty-third day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Copenhague, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Copenaghen, addì ventitré aprile millenovecentonovantatré

Gedaan te Kopenhagen, de drieëntwintigste april negentienhonderd drieënnegentig.

Feito em Copenhaga, em vinte e três de Abril de mil novecentos e noventa e três.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων


For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen


Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Niklas Selander".

Por la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Toscajens".

Por el Gobierno de la República de Bolivia

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Alvaro Salas".


Por el Gobierno de la República de Colombia




Por el Gobierno de la República del Ecuador



Por el Gobierno de la República del Perú



Por el Gobierno de la República de Venezuela



*ALLEGATO***SCAMBIO DI LETTERE
IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI***Lettera n. 1*

Bruxelles,

Signor

le sarei grato se volesse confermarmi quanto segue:

In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, le parti si sono impegnate a far sì che le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi vengano esaminate in modo appropriato, in particolare quando potrebbero ostacolare lo sviluppo degli scambi. In tale contesto, si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Si è inoltre convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della Commissione mista.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe quanto segue:

«In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, le parti si sono impegnate a far sì che le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi vengano esaminate in modo appropriato, in particolare quando potrebbero ostacolare lo sviluppo degli scambi. In tale contesto, si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Si è inoltre convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della Commissione mista.»

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*Per l'accordo di Cartagena
e i suoi paesi membri*

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica di Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela

Lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore del suddetto accordo, firmato a Copenaghen il 23 aprile 1993, ha avuto luogo il 23 aprile 1998; l'accordo entrerà quindi in vigore, conformemente all'articolo 37, il 1° maggio 1998.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1997

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi-kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/279/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di attestazione della conformità di un prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, l'esistenza di un sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specifiche tecniche;

considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che pertanto occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della prima possibilità, senza sorveglianza permanente, e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2 ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2 i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2 ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base ad una procedura secondo la quale, in aggiunta ad un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti per il benessere tecnico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Sistemi/kit permanenti di casseforme non portanti, da riempire con calcestruzzo normale e, se necessario con armature, costituiti da blocchi forati di materiale isolante (o da una combinazione di materiale isolante e altri materiali) o da pannelli di materiale isolante (o da una combinazione di materiale isolante e altri materiali) costituiti da pareti collegate da distanziatori (in ambedue i casi materiali per i quali sono ammesse tutte le classi di reazione al fuoco) da usarsi per la costruzione di murature esterne e interne soggette ai requisiti di reazione al fuoco per gli edifici.

Sistemi/kit permanenti di casseforme non portanti, da riempire con calcestruzzo normale e, se necessario con armature, costituiti da blocchi forati di materiale isolante (o da una combinazione di materiale isolante e altri materiali) o da pannelli di materiale isolante (o da una combinazione di materiale isolante e altri materiali) costituiti da pareti collegate da distanziatori (in ambedue i casi materiali per i quali sono ammesse tutte le classi di reazioni al fuoco) da usarsi per la costruzione di murature esterne e interne non soggette ai requisiti di reazione al fuoco per gli edifici.

ALLEGATO II

GRUPPO DI PRODOTTI

SISTEMI KIT PERMANENTI DI CASSEFORME NON PORTANTI COSTITUITI DA BLOCCHI FORATI E PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE E, TALVOLTA, CEMENTO (1/1)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) (reazione al fuoco)	Sistema di attestazione di conformità
Sistemi kit permanenti di casseforme non portanti , da riempire con calcestruzzo normale e, se necessario, con armature, costituiti da: — blocchi forati di materiale isolante (o da una combinazione di materiale isolante e altri materiali) — pannelli di materiale isolante (o da una combinazione di materiale isolante e altri materiali) costituiti da pannelli collegati da distanziatori	per la costruzione di mura- ture esterne e interne soggette ai requisiti di reazione al fuoco per edifici	A (*), B (*), C (*)	1
		A (**), B (**), C (**) A (***) D, E, F	2+
	per la costruzione di mura- ture esterne e interne non soggette ai requisiti di reazione al fuoco per edifici	qualsiasi	2+

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2 i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove di controllo di campioni.

Sistema 2+: cfr. allegato III, punto 2 ii) della direttiva 89/106/CEE, prima possibilità, inclusa la certificazione del controllo di produzione in fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione nella fabbrica.

(*) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(**) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(***) Materiali della classe A per i quali la reazione al fuoco non deve essere verificata, conformemente alla decisione 96/603/CE.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1998

che modifica i confini delle zone montane in Francia ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(98/280/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (¹), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che la direttiva 75/271/CEE del Consiglio (²), modificata da ultimo dalla decisione 97/158/CE della Commissione (³), relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate in Francia ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97, precisa le zone francesi classificate come zone montane ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 950/97 e i criteri specifici che sono stati adottati per giungere a questa classificazione;

considerando che il governo della Repubblica francese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 950/97, nuove zone che possono figurare nell'elenco comunitario delle zone montane, nonché le informazioni relative alle peculiarità di tali zone; che, d'altro canto, il regime particolare di aiuti in vigore nelle zone montane sarà esteso alle nuove zone;

considerando che dalla comunicazione succitata emerge che alcune zone rispondono ai criteri e ai dati previsti dalla direttiva 76/401/CEE del Consiglio (⁴) per la determinazione delle zone ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 950/97; che occorre pertanto inserire tali zone nell'elenco comunitario delle zone montane ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 950/97;

considerando che dette modifiche, poiché riguardano zone già classificate come zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/97, non comportano un aumento della superficie agricola utilizzata dell'insieme delle zone svantaggiate di oltre l'1,5 % della superficie agricola utilizzata in Francia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco comunitario delle zone montane della Francia, che figura nell'allegato della direttiva 75/271/CEE, è completato dall'elenco in allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.⁽²⁾ GU L 128 del 19. 5. 1975, pag. 33.⁽³⁾ GU L 60 dell'1. 3. 1997, pag. 64.⁽⁴⁾ GU L 108 del 26. 4. 1976, pag. 22.

ALLEGATO

Zone montane ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 950/97

Regione	Dipartimento	Cantone	Comune	Superficie totale (ha)	Superficie agricola utilizzata (ha)
AQUITAINE	Pyrénées-Atlantiques	Hasparren	— Saint-Martin-d'Arberoue	1 469	1 033
		Hendaye	— Biriadou	1 104	150
		Iholdy	— Iholdy	2 163	1 371
		Labastide-Clairence	— Ayherre	2 765	1 383
			— Isturits	1 360	478
			— Labastide-Clairence	2 339	1 439
Lasseube	— Aubertin	1 716	694		
	— Lasseubetat	706	459		
Saint-Palais	— Orègue	3 643	1 876		

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1998

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di festuca ovina (*Festuca ovina* L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(98/281/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Svezia,

considerando che in Svezia la produzione di sementi di talune varietà della categoria «sementi certificate» di festuca ovina (*Festuca ovina* L.) che soddisfano i requisiti della summenzionata direttiva per quanto riguarda la facoltà germinativa minima si è rivelata insufficiente nel 1997 e che non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese; che le suddette varietà sono risultate adatte alle condizioni climatiche che caratterizzano la parte settentrionale del paese richiedente e hanno dimostrato di possedere una buona capacità di adattamento alle condizioni invernali e di resistenza ai danni causati dal freddo;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che la Svezia deve quindi essere autorizzata ad ammettere, fino al 30 aprile 1998, la commercializzazione di sementi della specie summenzionata soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire alla Svezia tali sementi non conformi ai requisiti della summenzionata direttiva devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 aprile 1998, la commercializzazione nel suo territorio di 1,4 t al massimo di sementi della categoria

«sementi certificate» delle varietà di festuca ovina (*Festuca ovina* L.) sottoelencate che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché la facoltà germinativa non sia inferiore al 65 % del seme puro e l'etichetta ufficiale rechi l'indicazione «facoltà germinativa minima: 65 %»:

- i) Barfina;
- ii) Barreppo;
- iii) Biljart;
- iv) Valda;
- v) Waldina.

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10.

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1998

concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale, per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/282/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari⁽¹⁾, gli Stati membri⁽²⁾ notificano alla Commissione l'elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati nel loro territorio; che le sostanze aromatizzanti e i relativi dati tecnici sono inizialmente comunicati alle autorità competenti degli Stati membri dai fabbricanti di sostanze aromatizzanti; che tali informazioni possono essere iscritte, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2232/96, in un repertorio e in un programma di valutazione resi pubblici; che, d'altronde, nel corso di tutta la procedura comunitaria stabilita dal regolamento, un certo numero di persone deve avere accesso a queste informazioni;

considerando che occorre comunque limitare la diffusione di alcune di queste informazioni; che lo sviluppo di talune sostanze aromatizzanti nuove e la fabbricazione di talune sostanze aromatizzanti esistenti esigono dai fabbricanti investimenti costosi in materia di ricerca e produzione; che le sostanze aromatizzanti che non costituiscono un'invenzione non possono essere oggetto di brevetto; che lo sviluppo e la fabbricazione di sostanze aromatizzanti coperte da segreto di fabbricazione devono essere tutelate da pratiche di contraffazione e dalla concorrenza sleale;

considerando che il legislatore comunitario ha tenuto conto di questo stato di fatto imponendo con l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2232/96 di denominare tali sostanze aromatizzanti «in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale del produttore delle stesse»; che la necessità di tutelare la proprietà intellettuale figura anche nel quattordicesimo

considerando del medesimo regolamento; che tale necessità s'impone non solo per le sostanze aromatizzanti notificate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, ma anche per la future nuove sostanze aromatizzanti contemplate dall'articolo 5, paragrafo 2; che tale necessità s'impone per tutte le fasi della procedura comunitaria stabilita dal regolamento;

considerando che la tutela della proprietà intellettuale può essere garantita dalla riservatezza dei dati tecnici riguardanti le sostanze aromatizzanti in questione; che è necessario precisare le modalità secondo le quali la tutela dei dati riservati deve essere garantita dagli Stati membri; che queste modalità possono essere precisate sotto forma di raccomandazione della Commissione agli Stati membri; che le modalità, secondo le quali la tutela di tali dati confidenziali è garantita dalla Commissione, sono oggetto della comunicazione del 21 aprile 1998⁽³⁾;

considerando che gli organi che rappresentano i fabbricanti di sostanze aromatizzanti ritengono sufficiente garantire la tutela dei dati riservati per un periodo di cinque anni;

considerando che gli Stati membri sono stati consultati sulla presente raccomandazione nel quadro del comitato permanente per i prodotti alimentari,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

1. La tutela delle informazioni riservate relative ad una sostanza aromatizzante è garantita su richiesta presentata dal fabbricante della sostanza aromatizzante o del suo rappresentante alle autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale la sostanza aromatizzante può essere utilizzata.
2. Le informazioni riservate possono riguardare:
 - la natura delle sostanze aromatizzanti, l'origine e il processo di fabbricazione,
 - le condizioni di impiego delle sostanze aromatizzanti, in particolare la denominazione dei prodotti alimentari nei quali o sui quali possono essere utilizzate;

⁽¹⁾ GU L 299 del 23. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ Nella presente raccomandazione ogni riferimento agli Stati membri si intende fatto anche ai paesi firmatari dell'accordo SEE.

⁽³⁾ GU C 131 del 29. 4. 1998, pag. 3.

- tutte le informazioni non generalmente note alle persone dei settori che normalmente trattano questo tipo di informazioni o quelle che non sono facilmente accessibili e che hanno un valore commerciale.
3. Quando uno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate sul proprio territorio, indica chiaramente sull'elenco le sostanze aromatizzanti e/o i dati da tutelare.
 4. La necessità di tutelare i dati riservati si estende a tutte le fasi della procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 2232/96, e in particolare negli ambiti relativi alla detenzione, alla diffusione e al trattamento delle informazioni. Spetta alle amministrazioni interessate garantire, al proprio livello, la tutela in ciascuno di detti ambiti con strumenti adeguati (sicurezza dei locali in cui sono conservati i dati, sicurezza della trasmissione dei documenti, identificazione delle copie effettuate su tutti i supporti e dei destinatari delle copie, riservatezza delle traduzioni, ecc.).
 5. In tutte le fasi della procedura, i dati riservati sono accessibili solo alle persone incaricate o direttamente associate al trattamento amministrativo, tecnico o scientifico del dossier, ossia ai funzionari, agli agenti e agli esperti delle autorità competenti di ogni Stato membro che trattano i dossier provenienti dallo stesso Stato membro, ed eventualmente a quelli provenienti

da altri Stati membri, in occasione di riunioni o di scambi di informazioni. Queste persone sono tenute a mantenere il segreto professionale in virtù del diritto nazionale cui sono soggetti e dell'articolo 214 del trattato CE. I dati riservati sono inoltre accessibili ai funzionari e agli agenti degli Stati membri responsabili del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, tenuti a mantenere il segreto professionale in virtù del diritto nazionale cui sono soggetti e dell'articolo 12 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari⁽¹⁾. Qualunque altra persona che abbia accesso ai dati riservati, ma non sia tenuta al segreto professionale in virtù di disposizioni nazionali o comunitarie, deve firmare una dichiarazione di riservatezza.

6. La tutela dei dati riservati relativi ad una sostanza aromatizzante è garantita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve dallo Stato membro l'elenco in cui figura la sostanza aromatizzante o un dossier relativo ad una nuova sostanza aromatizzante.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

RETTIFICHE

 Rettifica della direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 368 del 31 dicembre 1994)

Titolo della direttiva:

anziché: «... che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato ...»,

leggi: «... che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato ...».

Pagina 12, articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto i), terzo trattino, alla fine:

anziché: «... nell'allegato IV, parte IV, terzo trattino»,

leggi: «... nell'allegato IV, parte IV, terzo trattino della direttiva 64/433/CEE».

Pagina 12, articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto i), secondo comma:

anziché: «... , dovrà essere fornito un certificato sanitario ...»,

leggi: «... , dovrà essere fornito un certificato di salubrità ...».

Pagina 12, articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto ii), seconda riga:

anziché: «... , in conformità dell'allegato I, capitolo III, ...»,

leggi: «... , in conformità dell'allegato III, ...».

Pagina 14, articolo 5, paragrafo 5, primo comma, settima riga:

anziché: «... e dell'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera a) ...»,

leggi: «... e dell'allegato I, capitolo I, punto 2, lettera a) ...».

Pagina 14, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), seconda riga:

anziché: «... all'allegato III;»,

leggi: «... all'allegato I, capitolo III;».

Pagina 19, articolo 17, paragrafo 1:

anziché: «1. È aggiunto all'articolo 5 della direttiva 71/118/CEE il seguente paragrafo 3:

“3. Gli Stati membri ...”,

leggi: «1. È aggiunto all'articolo 5 della direttiva 71/118/CEE il seguente paragrafo 5:

“5. Gli Stati membri ...”.

Pagina 25, allegato II, parte II:

Nella tabella, il valore M per stafilococchi aurei va sostituito con « $5 \times 10^3/g$ ».

Rettifica della direttiva 98/2/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 15 del 21 gennaio 1998)

Nell'allegato a pagina 35, colonna di destra:

— La lettera c) del punto 16.2 deve leggersi come segue:

«c) oppure

— che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,

e

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*),

e

che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva,

e

che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati oppure

— che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis.»

— La lettera c) del punto 16.3 deve leggersi come segue:

«c) che nessun sintomo della presenza di *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,

e

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.»

— Alla fine della lettera c) del punto 16.3 bis è aggiunto il termine «oppure».
